



Spett. Le Ordine Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della  
Provincia di Verona

Il 19 settembre 2017

**Oggetto:** Designazione terne di professionisti per scelta del collaudatore statico di opere in c.a. relative a costruzioni progettate e dirette da geometri.

Si fa seguito alla richiesta di aggiornare il parere espresso nel 2007, e successivamente confermato nel 2009, riguardante la questione in oggetto e cioè sull'obbligo o meno, da parte dell'Ordine professionale, di designare la terna di professionisti iscritti all'Albo dalla quale l'interessato deve scegliere il collaudatore statico, allorquando il progettista e/o direttore dei lavori della costruzione risulti essere un geometra.

In merito, si deve confermare quanto già espresso in precedenti pareri, soprattutto a seguito della sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361, specifica sull'argomento designazione, anche se affronta questioni relative alla competenza professionale dei geometri, per le quali, a mio parere, occorre riferirsi alle espressioni più recenti sia della Giustizia Amministrativa (in particolare del Consiglio di Stato) che della Giustizia Ordinaria (in particolare della Suprema Corte di Cassazione, civile e penale).

La sentenza amministrativa, che sembra l'unica nel suo genere, riguarda proprio il rifiuto da parte di un Ordine APPC di disegnare la terna di professionisti tra i quali l'interessato poteva scegliere il collaudatore statico.

I Giudici Amministrativi evidenziano la sussistenza dell'obbligo di designazione da parte dell'Ordine professionale adito, in quanto occorre scindere il profilo pubblicistico da quello privatistico, ovvero la questione designazione dalla questione competenze professionali.

Si riportano per comodità i passaggi argomentativi di interesse:

*Sulla necessità di separare questioni privatistiche e pubblicistiche*

*16. Occorre poi sottolineare che in ogni caso l'eventuale superamento del confine tra le competenze dei diversi ordini professionali rileva sul piano privatistico come causa di nullità dell'incarico professionale ma non su quello pubblicistico come vizio del permesso di costruire. Affinché il titolo edilizio sia legittimo è sufficiente da un lato che i calcoli del cemento armato siano effettuati da un ingegnere o architetto, e dall'altro che il progetto redatto dal geometra (o in relazione al quale il geometra svolga la direzione lavori) non oltrepassi la tipologia delle modeste costruzioni civili (v. CS Sez. IV 28 novembre 2012 n. 6036).*

*17. In altri termini, quando i calcoli provengano da un ingegnere o architetto si può presumere che sussistano adeguate garanzie per la sicurezza delle persone e degli edifici. Di conseguenza l'interesse pubblico è pienamente tutelato e non si oppone alla realizzazione della costruzione, il che consente agli uffici comunali di limitarsi a verificare se l'opera sia effettivamente una modesta costruzione civile, tralasciando valutazioni di tipo privatistico sull'esistenza o meno di un valido incarico professionale tra il committente e il geometra.*

*18. Quando il titolo edilizio risulti legittimo nel senso appena chiarito, non vi sono ragioni per impedire il collaudo delle opere in cemento armato che compongono la costruzione assentita.*

*Sui poteri di autotutela degli ordini professionali*

19. Sotto un diverso profilo si osserva che gli ordini e i collegi professionali hanno interesse e legittimazione a tutelare le prerogative delle rispettive categorie di professionisti, tanto in sede giurisdizionale quanto davanti all'autorità amministrativa, ma non possono utilizzare le procedure amministrative previste ad altri fini per ostacolare o sanzionare i professionisti della categoria concorrente che effettuano un'invasione di campo. In mancanza di norme puntuali un simile potere non è desumibile neppure dalle funzioni di interesse pubblico svolte da questi organismi.

20. Nello specifico quindi l'Ordine degli Architetti non è legittimato a bloccare la procedura di collaudo statico rifiutandosi di designare le terne per la scelta dei collaudatori. In questo modo infatti verrebbe interrotto l'iter che porta al rilascio del certificato di agibilità (v. art. 25 comma 3 e art. 67 comma 8 del DPR 380/2001) e vi sarebbe un'intromissione nei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, la quale è l'unico soggetto titolato a decidere delle condizioni di utilizzabilità di un edificio.

21. L'Ordine degli Architetti può invece intervenire a difesa della categoria con altri strumenti: (a) all'inizio del percorso di edificazione, impugnando il titolo edilizio che approva il progetto redatto dal professionista non competente, o invitando l'amministrazione comunale a effettuare un annullamento in autotutela; (b) alla fine, segnalando all'amministrazione comunale che dal collaudo emerge il mancato rispetto della riserva sul cemento armato, o impugnando il certificato di agibilità che non tenga conto della violazione della suddetta riserva. Queste circostanze sono però, come è evidente, estranee al presente giudizio.

*Conclusioni*

22. In base alle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. L'Ordine degli Architetti è quindi tenuto a prestare la propria collaborazione nella formazione delle terne per la scelta dei collaudatori.

*23. Questo accertamento appare soddisfacente dell'interesse della parte ricorrente, e dunque, tenuto conto anche della pronuncia cautelare anticipatoria del merito, non residuano margini per riconoscere un danno risarcibile, neppure sul piano morale.*

*24. La complessità di alcune questioni consente la compensazione delle spese di giudizio. Il contributo unificato è a carico dell'Ordine degli Architetti ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.*

Cordialmente

Romolo Balasso architetto

Presidente Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romolo Balasso', with a large, stylized flourish above it.